

I. G. P., di cui all'articolo 12, diano, per il complesso dei precedenti disciplinari, morali e professionali, sicuro affidamento di bene assolvere le funzioni di sottufficiale. La rafferma potrà coincidere con la promozione a sottufficiale, quando le disponibilità degli organici, in rapporto all'aliquota della forza bilanciata, stabilita dall'articolo 5 del vigente ordinamento, lo consentano.

Le domande di rafferma debbono giungere al Comando superiore del C. R. E. M. un mese prima della formazione dei quadri di avanzamento a secondo capo.

I sottocapi brevettati giudicati non idonei all'avanzamento per motivi di salute, o per i quali la Commissione di avanzamento ritenga di dover soprassedere nel pronunciare giudizio definitivo, possono chiedere ed ottenere di rimanere in servizio senza vincolo di ferma per il periodo massimo di un anno.

La posizione di questi militari viene ripresa in esame in occasione di nuove riunioni della Commissione di avanzamento, com'è detto all'articolo 55.

In tal caso la rafferma, se concessa, avrà decorrenza dalla data di ultimazione della ferma, mentre il relativo soprassoldo sarà corrisposto dalla data della effettuata concessione.

Per quanto riguarda i sottocapi volontari a premio proposti per la promozione a secondo capo per merito distinto ed eccezionale, giusta quanto dispone l'articolo 69-bis del presente testo unico, le autorità, che formuleranno le proposte in parola, invieranno, contemporaneamente ad esse, la domanda di rafferma dell'interessato compilata e documentata secondo le prescritte norme.

Nel caso di accoglimento della domanda, la rafferma decorrerà dal giorno in cui gli interessati hanno ultimata la ferma volontaria biennale a premio.

La rafferma non può essere concessa a chi ottenne assentimento a contrarre matrimonio in via eccezionale, salvo i casi di permessi in extremis, nè a chi contrasse matrimonio senza il prescritto assenso o matrimonio religioso non valido agli effetti civili ».

SIRIANNI, *Ministro della marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRIANNI, *Ministro della marina*. Onorevole Presidente, prego di voler correggere, all'articolo 13, nel terz'ultimo comma, un errore materiale di stampa. In luogo di 69-bis, deve leggersi 70-bis.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo a partito l'art. 13 con la correzione indicata dall'onorevole Ministro.

(È approvato).

ART. 14.

Il 5° comma dell'articolo 25 è così modificato:

« Gli arruolati *D* che per mancanza di requisiti fisici non possono essere ammessi a seguire i corsi di ufficiali di complemento, sono classificati nelle categorie e specialità più affini agli studi compiuti. Gli arruolati *L*, nelle stesse condizioni, saranno tutti classificati furieri *L* ».

(È approvato).

ART. 15.

Nel 1° comma dell'articolo 31 le parole: « marinai (specialità nocchieri e palombari) e fuochisti » sono modificate come segue: « marinai (specialità nocchieri), palombari e fuochisti ».

(È approvato).

ART. 16.

In fine dell'articolo 37 sono aggiunti i comma seguenti:

« Ai sottocapi volontari a premio promossi secondi capi per merito distinto ed eccezionale, giusta il disposto dell'articolo 70-bis del presente testo unico, il soprassoldo di cui alla lettera *b*) decorrerà dal primo del mese successivo alla ottenuta promozione, indipendentemente dalla decorrenza della rafferma, la quale sarà quella prevista dall'articolo 18.

Verrà loro corrisposta, inoltre, la gratificazione di cui alla lettera *a*), all'atto della concessione della rafferma stessa ».

(È approvato).

ART. 17.

L'articolo 38 è così modificato, fatta eccezione per gli ultimi tre comma, che rimangono invariati:

« Ai volontari a premio delle varie categorie e specialità spettano al termine della ferma di anni 4:

a) un premio di:

lire 500 per i radiotelegrafisti;

lire 600 per i cannonieri A., elettricisti, specialisti direzione tiro, siluristi, carpentieri, furieri e furieri di sussistenza;